

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2008****sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato***[notificata con il numero C(2008) 2883]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2008/484/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88,

considerando quanto segue:

- (1) La validità del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione⁽³⁾, è stata prorogata fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione⁽⁴⁾. La validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 è stata prorogata fino al 30 giugno 2008, mediante decisione della Commissione 2007/72/CE del 20 dicembre 2006⁽⁵⁾.
- (2) In considerazione del fatto che l'adozione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento generale di esenzione per categoria⁽⁶⁾, che sostituisce i suddetti regolamenti, è prevista in una data successiva al 30 giugno 2008, è necessario prorogare la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di

Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 per un periodo di tempo limitato in modo da prevedere un opportuno periodo di transizione fino all'entrata in vigore del regolamento generale di esenzione per categoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le opportune misure di cui al punto 107, terzo trattino, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 del 4 marzo 2006⁽⁷⁾, accettate da tutti gli Stati membri, la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 prima dell'entrata in vigore della presente decisione è prorogata fino al 30 settembre 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2008.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(2) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(4) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85.

(5) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 180.

(6) GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

(7) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.